

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominazione "L.U.P.I."

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione studentesca universitaria denominata "Laureandi Universitatis Pedemontis-orientalis Iuncti" siglabile "L.U.P.I."
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel comune di Vercelli e può costituire sedi operative anche in altre località.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 23.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può operare anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) favorire il consolidamento della comunità studentesca e della comunità studenti-docenti dell'Università del Piemonte Orientale;
 - b) sviluppare e promuovere i rapporti tra gli studenti (in particolare del Dipartimento di Studi Umanistici) e le associazioni e istituzioni culturali del territorio e nazionali;

- c) promuovere le attività inerenti alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale del vercellese, novarese e alessandrino;
- d) promuovere le attività culturali dell'Ateneo e i servizi digitali da esso offerti (Archivi, Banche Dati, ecc.);

Articolo 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale quali i commi d), f), i), k), l), v), w). Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende organizzare conferenze, convegni, attività didattiche, visite di studio, viaggi sul territorio nazionale e internazionale con particolare riguardo alla promozione, valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale, in collaborazione con i docenti dell'Università del Piemonte Orientale e di altri Atenei, nonché con specialisti in vari ambiti culturali; organizzare incontri volti a sensibilizzare il pubblico su temi quali la violenza di genere; organizzare presentazioni con gli autori di volumi letterari, divulgativi e specialistici per la promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d) entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - g) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
 - h) beni mobili ed immobili.
2. Le erogazioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea che delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre del successivo anno solare.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5

Soci

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore – d.lgs. 117/2017.

Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione che risultano essere studenti o ex studenti dell'Università del Piemonte Orientale.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, previo rinnovo della quota associativa nei termini indicati dal comma 1 art. 11 del presente Statuto e fatti salvi i criteri di cui al comma 6 dell'art. 7 del presente Statuto.

Articolo 6

Tipologia di soci

1. I soci possono essere:

- a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'Associazione che sono regolarmente iscritte ai Corsi di Studio attivati dall'Università del Piemonte Orientale

o che abbiano terminato il percorso accademico presso l'Università del Piemonte Orientale e che versano una specifica quota stabilita dall'Assemblea dei Soci;

- c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Articolo 7

Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. In caso di rifiuto o di rinvio verso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile.
6. La qualità di socio si perde per:
- a) decesso;
 - b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso,

per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Tutte le tipologie di soci sono tenute:
 - a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - c) al pagamento nei termini stabiliti della quota associativa seconda il comma 1 art. 11;
 - d) a non intraprendere attività a nome dell'Associazione non preventivamente concordate con l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Articolo 10

Sostenitori

1. Sono Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito e versando una quota stabilita dal Consiglio Direttivo e che per volere personale o per divieto normativo siano impossibilitati a farne parte in qualità di Soci.
2. I Sostenitori possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione (ove non sia specificata l'esclusività a favore dei soci), ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

Articolo 11

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del mese di novembre, la quota associativa annuale (si fa riferimento al comma 2 art.4 del presente Statuto) nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 12

Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) Assemblea dei Soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Vicepresidente.

Articolo 13
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data di riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci) spedita/divulgata almeno 15 (quindici) giorni – 10 (dieci) nel caso dell'e-mail – prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dei soci.
4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. Le votazioni avvengono normalmente con voto palese (alzata di mano), possono altresì avvenire a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti fisicamente o tramite delega scritta. Ogni socio può ricevere una sola delega.
7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene conservato presso la sede dell'organizzazione in libera visione a tutti i soci.
10. Per le elezioni degli organi sociali devono essere riportati sui verbali assembleari: numero dei votanti, numero delle schede valide, nulle e bianche se la votazione avviene in forma scritta; il numero dei votanti favorevoli, contrari e astenuti se in forma orale.

11. L'assemblea si dovrà attenere allo statuto e al regolamento interno (ove presente).

Articolo 14 **Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le competenze dell'Assemblea ordinaria dei Soci sono:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, eleggi i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- f) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- g) delibera l'esclusione dei soci;
- h) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- j) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
- k) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- l) discute ed approva i programmi di attività;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- o) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.13 comma 3.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri; viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) Consiglieri; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni. I membri del consiglio sono rieleggibili fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
3. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

8. Le cariche del Consiglio Direttivo decadono in caso di:

- a) decesso
- b) recesso
- c) gravi violazioni delle norme presenti nello Statuto

In caso di recesso, resta intesa l'obbligatorietà di mandare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce, anche in modalità telematica, una volta ogni 4 (quattro) mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

III. La convocazione è resa nota a mezzo mail inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data prefissata.

III. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

IV. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- c) dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- d) supportare la realizzazione dell'attività dell'Associazione anche attraverso incarichi speciali rilasciate ai volontari dell'Associazione;
- e) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- f) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- g) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- h) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
- j) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- k) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- l) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

16. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

17. I componenti del Consiglio Direttivo possono intervenire in seno al Consiglio medesimo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi coadiuvando il tesoriere.
4. Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.
5. Assicura il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea e della corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea.
6. Verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti (ove presenti) e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
7. Si occupa della rappresentanza esterna e dei rapporti con le istituzioni.
8. Durante le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
9. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
10. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
11. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 18

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19

Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Amministra il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea e sotto la supervisione del Presidente.
3. Rilascia ricevuta ai soci per il pagamento della quota d'iscrizione.
4. Tiene in ordine i conti dell'Associazione e provvede ad inviare bozza dei bilanci preventivi e consuntivi al Presidente almeno 30 giorni prima della data prevista delle Assemblee che dovranno approvarli.

Articolo 20

Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Redige gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li trasmette ai Soci tramite i canali di comunicazione dell'Associazione, entro la riunione successiva.
3. Redige gli ordini del giorno e i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.
4. Dopo la firma del Presidente, pubblica i verbali delle suddette assemblee.
5. Supporta il Presidente nella sua attività all'interno dell'Associazione.
6. Gestisce le votazioni in seno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
7. Gestisce e aggiorna il Libro Soci e il Registro dei Volontari.

Articolo 21

Consiglieri

1. I Consiglieri sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. I compiti dei consiglieri sono quelli di coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle sue funzioni.
3. Particolari funzioni e/o compiti specifici potranno essere affidate ai consiglieri dal Consiglio Direttivo durante le Assemblee dello stesso.

Articolo 22

Gestione finanziaria

1. L'anno finanziario inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre del successivo anno solare.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro la fine di dicembre dell'anno a cui il suddetto bilancio si riferisce.
3. Il bilancio preventivo, se richiesto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro la fine di dicembre dell'anno a cui il suddetto bilancio si riferisce.
4. L'Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere e approvati dal Presidente.
5. Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
6. Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 23

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 24

Controversie

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Vercelli.

Articolo 25

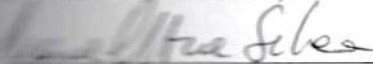
Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

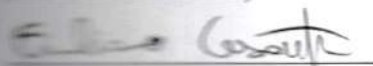




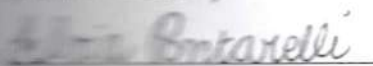
(Alessandra Giammarinero)



(Emma Cristina Selea)



(Emiliano Casarotti)

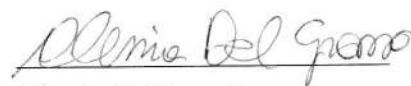


(Silvia Fontarelli)





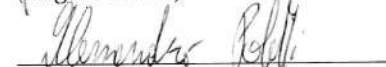
12/11/2022



(Alessia Del Grosso)



(Angela Parise)



(Alessandro Poletti)